



CITTA' DI PIAZZOLA SUL BRENTA

Provincia di Padova

PROT. 18278

DETERMINAZIONE N. 96 DEL 16/12/2015

OGGETTO: Rideterminazione fondo risorse decentrate dipendenti anno 2015.

RAMMENTATA la propria competenza in materia per i poteri conferiti con decreto sindacale n. 26 del 24/07/2015, di attribuzione delle funzioni di Responsabile del Personale al Segretario Generale, dott.ssa Chiara Perozzo;

PRESO ATTO del disposto dell'articolo 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010: *"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2015 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo."*;

EVIDENZIATO che la modifica introdotta dall'articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, al disposto di cui all'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010, ha fissato un termine finale di applicazione della norma (31 dicembre 2014) ed ha introdotto un nuovo periodo, stabilendo che *"a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*;

VISTA la recente pronuncia in materia della Corte dei Conti Puglia, Deliberazione n. 22 del 22 gennaio 2015, in base alla quale: *"La disposizione in esame, nella versione antecedente alle modifiche della legge di stabilità per il 2015, sanciva che "a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio". L'articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha prorogato al 31 dicembre 2014 il termine finale di applicazione della norma e ha introdotto un nuovo periodo, stabilendo che "a decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo". Come osservato a più riprese dalle Sezioni Riunite (deliberazioni 51/CONTR/2011, 56/CONTR/2011) e dalla Sezione Autonomie (deliberazioni n. 2/SEAUT/2013 e, da ultimo, n. 26/SEZAUT/2014), la disciplina in esame si inserisce nel quadro delle disposizioni volte al contenimento della spesa per il personale aventi natura cogente ed inderogabile, in quanto rispondenti ad imprescindibili esigenze di riequilibrio della finanza pubblica ancorate al rispetto di rigidi obblighi comunitari. Per tali ragioni, "tale norma è da considerare, quindi, di stretta interpretazione e non sono consentite limitazioni del suo nucleo precettivo in contrasto con il valore semantico dell'espressione normativa utilizzata" (Sezione delle Autonomie deliberazione n. 26/SEZAUT/2014). Premesso quanto sopra, non pare alla Sezione che siffatta finalità di contenimento complessivo della crescita delle componenti del trattamento accessorio, sia venuta meno a seguito della modifica introdotta dalla legge di stabilità del 2014, ma semplicemente viene modificato il criterio con cui l'obiettivo deve essere attuato. Ed, infatti, per periodo 2011-2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata è soggetto alla duplice riduzione scaturente dal tetto del 2010 e dalla decurtazione proporzionale alla cessazione del personale in servizio. Sulle modalità di calcolo della riduzione da ultimo menzionata si rinvia ai principi espressi sul punto dalla giurisprudenza contabile, anche di questa Sezione (tra le altre, Sezione controllo Puglia deliberazione n. 87/PAR/2014 del 2 aprile 2014, Sezione controllo Lombardia, deliberazione n. 116/PAR/2014). A partire dal 1° gennaio 2015, invece, la decurtazione annuale deve essere di importo pari "alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo": ciò significa che gli importi decurtati, per il periodo 2011-2015, sia per evitare lo sfioramento del tetto del 2010 che per garantire la diminuzione proporzionale alle cessazioni dal servizio (calcolata sulla base dei criteri del valore medio o del rateo, secondo le indicazioni della*

giurisprudenza richiamata) costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dal 2015. In altre parole, le decurtazioni effettuate nel periodo 2011-2014 diventano permanenti e non possono più essere recuperate in quanto gli effetti dei tagli operati nel periodo considerato devono essere mantenuti anche in sede di determinazione dei fondi per i periodi successivi. Tale interpretazione, oltre ad essere imposta dal dato letterale (il legislatore nel riferirsi alle "riduzioni operate per effetto del precedente periodo" non fa che rinviare ai risultati di contenimento conseguiti sulla base dell'osservanza del tetto e delle riduzioni proporzionali al personale cessato), è l'unica che consente di riconoscere una coerenza intrinseca al dettato normativo, come scaturente dalla modifica operata dalla legge di stabilità del 2014. In questo senso, infatti, se la volontà del legislatore fosse stata quella di applicare, anche per il periodo successivo al 2014, il meccanismo di contenimento dettato per il quadriennio 2011-2014, sarebbe stato sufficiente prorogare il periodo di efficacia della prima parte della disposizione; invece, la legge 147/2013, nel prorogare di un anno (dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014) l'operatività della disposizione, ha contestualmente dettato, attraverso l'aggiunta di un nuovo periodo, una diversa disciplina a decorrere dal 1° gennaio 2015. In ogni caso, rimane ferma la finalità complessiva di contenimento della spesa di personale, con riferimento alle componenti del trattamento accessorio e del conseguente obiettivo di rafforzamento del limite posto alla loro crescita complessiva, nell'ambito del più ampio obiettivo di riduzione della spesa corrente di funzionamento e di miglioramento dei saldi di finanza pubblica";

PRESO ATTO che, sulla base del disposto della Corte dei Conti Puglia, sembrerebbe che i tagli dovessero corrispondere alla sommatoria dei tagli effettuati ogni anno;

EVIDENZIATO che le conclusioni della Corte dei Conti Puglia ("... gli importi decurtati, per il periodo 2011-2014, sia per evitare lo sfioramento del tetto del 2010 che per garantire la diminuzione proporzionale alle cessazioni dal servizio costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dal 2015") porterebbero ad operare una riduzione molto più consistente di quella che scaturirebbe dal taglio operato sul fondo 2014, quale applicazione del disposto di cui all'articolo 9, comma bis, del D.L. n. 78/2010, dato dal raffronto del fondo anno 2010 e quello anno 2014 per entrambi i limiti (primo limite derivante dal non superamento nell'anno 2014 del fondo anno 2010 e quello derivante dalla riduzione per il delta fra cessazioni e assunzioni);

PRESO ATTO che tale lettura non tiene conto del fatto che i tagli operati dagli Enti ogni anno erano effettuati per riportare il valore del fondo dell'anno di riferimento all'anno 2010 ed, in alcuni casi, il taglio dell'anno di riferimento conteneva anche il taglio, per lo stessa tipologia di voce di alimentazione del fondo, dell'anno n-1 rispetto a quello di riferimento;

CONSIDERATO che, se il fondo del 2015 venisse costituito per un importo pari al 2014 (limite per l'anno 2015), ma con le decurtazioni complessive del periodo 2011-2014, il fondo risulterebbe di importo inferiore all'anno 2010, dato che i tagli singoli di ogni anno avevano come obiettivo di riportare il valore del fondo dell'anno di riferimento a quello dell'anno 2010;

PRESO ATTO, al tempo stesso, che sia l'Aran che la Ragioneria dello Stato hanno utilizzato, per il calcolo del fondo per gli anni 2011-2014 e per il rispetto delle limitazioni del medesimo rispetto al fondo dell'anno 2010, alcuni metodi di calcolo che prendevano a base, per ogni anno, il confronto fra l'anno 2010 (anno base) e l'anno di riferimento (2011/2012/2013/2014) e, quindi, la riduzione del fondo per ogni anno del periodo 2011-2014 conteneva anche la riduzione dell'anno o degli anni n-1;

RICORDATO che la stessa Ragioneria Generale dello Stato ha emanato la Circolare 8/2015 che, pur non essendo rivolta agli enti locali ma alle Amministrazioni dello Stato, ha dettato importanti indicazioni in materia, che costituiscono punto di riferimento anche per le amministrazioni territoriali. In particolare, la Circolare precisa che: "Con riferimento alla contrattazione integrativa va segnalata la cessazione, dal primo gennaio 2015, delle misure di contenimento previste dal comma 2-bis, primo periodo, dell'articolo 9 del decreto legge n. 78/2010 ...prorogate sino al 31.12.2014. Inoltre, lo stesso comma 456 della citata Legge n. 147/2013, ha introdotto al predetto comma 2-bis un'ulteriore previsione (secondo periodo) disponendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 devono essere decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014, per effetto di quanto previsto dal primo periodo del richiamato articolo 9, comma 2bis (quindi sia l'applicazione del limite relativo all'anno 2010 che la riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento al periodo 2011-2014");

EVIDENZIATO, pertanto, che la Circolare sopra ricordata, in sintesi, stabilisce che:

a) non operano più, a partire dal 1° gennaio 2015, sulle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, il limite soglia del 2010 e l'automatica riduzione delle stesse collegata alla diminuzione del personale in servizio;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 devono essere decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014, per effetto di quanto previsto dal primo periodo del richiamato articolo 9, comma 2bis;

RITENUTO, opportuno, individuare il fondo 2015 tenendo conto delle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014 come precisato nella Circolare 8/2015 della Ragioneria Generale dello Stato;

VISTE le vigenti regole dei contratti nazionali del comparto per la costituzione del fondo:

VISTO il disposto dell'articolo 40 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'articolo 54 del D.Lgs. n. 150/2009, ed in particolare il comma 3-quinquies di tale articolo ("*... gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*"), che individua i seguenti "parametri" da rispettare:

- ❖ Il patto di stabilità dell'anno di competenza (dinamico);
- ❖ L'applicazione delle norme del decreto Brunetta, ed in particolare delle norme indicate al Titolo II ed al Titolo III, con esclusione della suddivisione della premialità tra i dipendenti per fasce;
- ❖ L'adeguamento del regolamento di organizzazione;
- ❖ La redazione del piano della performance;
- ❖ L'individuazione dei sistemi premiali, sia individuali che organizzativi;
- ❖ L'applicazione di un sistema premiante selettivo;
- ❖ Il rispetto del disposto del comma 557, articolo 1, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 ("*A fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - a) *riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;*
 - b) *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali*");
- ❖ La rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente (art. 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001);
- ❖ L'approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006);
- ❖ La ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001);
- ❖ L'adozione del Piano della Performance (art. 10, comma 5, D.Lgs. 150/2009);

VISTO il prospetto allegato contenente le riduzioni del fondo operate nel quadriennio (2011-2014), sia in base al primo limite (riduzione del fondo in base a quello dell'anno 2010), che al secondo limite (riduzione del fondo in base al delta fra cessazioni ed assunzioni), dettati dal disposto dell'articolo 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010;

EVIDENZIATO, quindi, che l'importo dell'anno 2014 costituisce limite al fondo anno 2015 e le decurtazioni sono quelle individuate nel mancato aumento della quota di RIA relativa al personale cessato e sostituito da pari unità di personale, che ammonta a € 920,24;

CONSIDERATO, pertanto, che risulta necessario rideterminare il fondo delle risorse umane per l'anno 2015, precedentemente costituito a seguito di apposita determinazione n. 8 del 21/01/2015;

VISTA la determinazione dell'Area Affari Generali e Servizi Socio-Culturali n. 95 del 14/12/2015 avente per oggetto " Art. 4 d.l. 16/2014: applicazione sanatoria al fondo risorse decentrate dipendenti";

PRESO ATTO che è evidenziato nella predetta determinazione l'obbligo di recuperare le somme indebitamente erogate negli anni 2007/2014 quale quota di tredicesima mensilità della progressione economica imputata al bilancio anziché sul fondo per un importo annuo di € 3.947,56 per n. 8 annualità;

DATO ATTO che la somma annua pari a € 3.947,56 verrà recuperata mediante diminuzione delle risorse di cui all'art. 31, comma 2 del CCNL 22/01/2004, secondo specifica esposizione in sede di costituzione del fondo della quota annuale di recupero;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 16/12/2015 avente per oggetto: "Contrattazione Integrativa – Linee di indirizzo" con la quale sono state stabiliti i seguenti indirizzi:

- Aumento del valore nominale del Buono Pasto Elettronico a € 6,00;
- Incremento delle risorse variabili ai sensi dell'art. 15, comma 2, del CCNL 01/04/1999, per un importo pari a € 10.000,00;
- Progressioni orizzontali a decorrere dal 01/01/2016;

CONSIDERATO, come risulta dal prospetto sottostante, che il fondo anno 2015 è, pertanto, pari ad € 143.267,77, di cui € 130.781,61 di parte stabile, ed € 12.486,16 di parte variabile:

Fondo risorse decentrate dipendenti	
Parte stabile	134.729,17
Recupero sanatoria art. 4, comma 1 d.l. 16/2014	- 3.947,56
PARTE STABILE AL NETTO DEL RECUPERO	130.781,61
parte variabile	12.486,16
totale fondo	
riduzione quadriennio 2011-2014	920,24

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 27/07/2015 è stata nominata la delegazione trattante di parte pubblica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 22/06/2015 di "Approvazione del Piano esecutivo di gestione per il triennio 2015-2017 – Risorse finanziarie" che definisce gli obiettivi di gestione e la relativa dotazione finanziaria affidata ai Responsabili dei servizi;

PRESO ATTO che il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*", convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, all'articolo 3, ha previsto, con la modifica all'articolo 147 del TUEL, un "*rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali*";

DATO ATTO che il presente provvedimento potrà essere sottoposto al sistema dei controlli preventivi e successivi, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

D E T E R M I N A

1. di **APPROVARE** la rideterminazione del Fondo risorse decentrate anno 2015 nella seguente misura e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;
2. di **RIPORTARE** in parte dispositiva quanto espresso in parte narrativa per formarne parte integrante e sostanziale:

3. di **PRENDERE ATTO** che la somma annua pari a € 3.947,56, (di cui alla determinazione Area Affari Generali n. 95 del 14/12/2015), verrà recuperata mediante diminuzione delle risorse di cui all'art. 31, comma 2 del CCNL 22/01/2004, secondo specifica esposizione in sede di costituzione del fondo della quota annuale di recupero;
4. di **DARE ATTO**, come risulta dal sottostante prospetto, che il fondo anno 2015 è pari ad € 143.267,77, di cui € 130.781,61 di parte stabile, ed € 12.486,16 di parte variabile;

Risorse che vengono definite in un unico importo (articolo 31, comma 2 del CCNL 2002/2005)		
CCNL 22/01/2004 art. 31 c. 2	Risorse stabili al 22/01/2004	102.010,65
CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 1	0,62% Monte Salari 2001	6.970,76
CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 2	0,50% Monte Salari 2001	5.621,58
CCNL 09/05/06 art. 4. comma 1	0,50% Monte Salari 2003	3.968,30
CCNL 11/04/08 art. 8 comma 2	0,60% Monte Salari 2005	6.095,13
CCNL 31/07/2009	1,00% Monte Salari 2007	
CCNL 22/01/2004	Comparto a carico del Bilancio	-
CCNL VARI	Progressioni orizzontali carico Bilancio 2001	1.383,50
	Progressioni orizzontali carico Bilancio 2004	1.075,26
	Progressioni orizzontali carico Bilancio 2006	1.924,36
	Progressioni orizzontali carico Bilancio 2008	1.065,39
CCNL 05/10/2001 art. 4 comma 2	RIA Personale cessato 2007	2.226,90
CCNL 05/10/2001 art. 4 comma 2	RIA Personale cessato 2008	1.110,24
CCNL 05/10/2001 art. 4 comma 2	RIA personale cessato 2010	255,42
CCNL 05/10/2001 art. 4 comma 2	RIA personale cessato 2010 (periodo 2011/2014)	1.021,68
Recupero sanatoria art. 4, comma 1 d.l. 16/2014 (DETERMINA 95 DEL 14/12/2015)		- 3.947,56
TOTALE FONDO DI PARTE STABILE		130.781,61
Risorse variabili da definirsi ciascun anno (articolo 31, comma 3 del CCNL 2002/2005)		
CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.d	Art. 43 Legge 449/1997 Sponsoriz.	-
CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.e	Tempo.Pieno - Part-time	-
CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.k	Progettazione	
	Ici e altri	1.800,00
CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.m	Risparmi straordinario	-
CCNL 1/4/99 art.15, comma 2	1,2% Monte Salari 97	10.000,00
CCNL 1/4/99 art.15, comma 5	Nuovi servizi o riorganizzazione	-
CCNL 5/10/01 art.4, comma 3		
CCNL 5/10/01 art.4, comma 4	Sponsorizzazione, Compensi terzi, ecc.	
CCNL 14/09/00 art. 54	Messi notificatori	
CCNL 04/06/2009 art. 4 comma 2, lett. a)	Economie non spese anno 2014	686,16
TOTALE FONDO DI PARTE VARIABILE		12.486,16
TOTALE GENERALE		143.267,77

5. di RIPORTARE in parte dispositiva quanto espresso in parte narrativa per formarne parte integrante e sostanziale;
6. di DARE ATTO che dell'adozione del presente atto sarà fornita apposita e specifica informazione alle RSU e OO.SS. ;
7. di DARE ATTO, altresì, che in sede di definizione del C.C.D.I. per l'anno 2015 potranno essere apportate modifiche alle modalità di utilizzo delle risorse decentrate 2015.

Piazzola sul Brenta, 16/12/2015

Parere di regolarità contabile ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 11 Regolamento sui controlli interni e visto di regolarità attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000.



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Chiara Perazzo

Piazzola sul Brenta, 16/12/2015

**IL RESPONSABILE
FINANZIARIO**

Dott. Fabio Montecchio

